

MODIFICA DEGLI ARTT. 189 E 352 DEL C.P.C. (*)

(Disegno di legge n. 2831)

L'art. 189 c.p.c. stabilisce che il giudice istruttore rimette la causa al collegio a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188 dopo avere invitato le parti a precisare le conclusioni ed avere altresì raccolto le conclusioni medesime.

Analogamente alla precedente norma operante per il giudizio di primo grado, l'art. 352 c.p.c. dispone per il giudizio di appello che «l'istruttore invita le parti a precisare le conclusioni e le rimette a un'udienza prossima del collegio».

Non è detto quale sia l'organo che debba determinare la data della udienza avanti il collegio per la spedizione della causa a sentenza.

È tuttavia di fatto sempre il medesimo istruttore a fissare l'udienza collegiale di spedizione della causa a sentenza.

La fissazione di tali udienze collegiali, nelle quali la medesima discussione della causa si riduce ad una mera formalità, viene motivata dall'istruttore sulla base dei propri impegni di lavoro.

E poiché il periodo che intercorre tra la udienza di precisazione delle conclusioni e quella di spedizione della causa a sentenza è privo di qualsiasi attività processuale delle parti e può reputarsi un periodo morto ad ogni effetto, appare assolutamente ingiustificato quanto sta oggi accadendo.

Infatti stiamo assistendo a rinvii di numerosi anni ad udienze collegiali anche per cause che richiedono sollecita giustizia, con grave danno per le parti e perdita di immagine per la giustizia.

Quanto sta accadendo non è mai accaduto prima d'ora.

Il giudice istruttore fissa l'udienza collegiale, nella quale la causa sarà spedita a decisione, e così diviene arbitro di programmare i propri impegni di lavoro nella successiva stesura della decisione medesima.

(*) Il disegno di legge fu presentato alla Presidenza del Senato il 22.5.1991 ed assegnato alla Commissione Giustizia il 18.6.1991.

CAPITOLO PRIMO

Quanto sopra avviene al di fuori di qualsiasi intervento del presidente del collegio che possa costituire un elemento di programmazione del lavoro del collegio da lui presieduto.

Un coinvolgimento del presidente del collegio costituirebbe anche una remora agli abusi che stanno verificandosi e comunque un elemento di direzione del lavoro giudiziario.

Il nostro legislatore all'art. 465 c.p.p. ha affidato al presidente del tribunale il potere di anticipare o differire l'udienza dibattimentale rispetto a quella fissata dal giudice per le indagini preliminari.

Appare quanto mai opportuno per il processo civile contemplare che a fissare l'udienza collegiale sia il medesimo presidente del collegio e non il giudice istruttore.

Il fatto che le norme esistenti non attribuiscono al giudice istruttore anche il potere di fissare l'udienza collegiale e che anzi la medesima rimessione al collegio postula che il giudice istruttore non abbia più la *saisine du proces* dovrebbe ragionevolmente condurre a ritenere che tale potere di fissare l'udienza collegiale appartenga a chi ne ha la direzione e cioè al presidente del collegio.

In ogni caso si evince dall'art. 352 c.p.c. che l'udienza di discussione alla quale la causa viene rimessa dovrebbe essere quella prossima e non quella remota di anni ed anni, come sta accadendo.

A prevenire il perpetuarsi di abusi del genere si propone di modificare gli artt. 189 e 352 c.p.c. nel senso che l'istruttore dopo avere raccolto le conclusioni precisate dalle parti abbia a rimettere gli atti al presidente del collegio perché provveda alla fissazione dell'udienza collegiale.

Ciò appare anche giustificato alla luce delle motivazioni del legislatore che, laddove si è occupato di una incombenza del genere per il processo penale, ha addotto la motivazione che vanno eliminati i tempi morti del giudizio.

La eliminazione dei tempi morti quali sono quelli che intercorrono tra l'udienza di conclusioni e l'udienza collegiale è alla base del presente disegno di legge.

Art. 1.

1. L'art. 189 c.p.c. è sostituito dal seguente:

«Art. 189. - *Rimessione al collegio.* - Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso e a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni già prese. Le

conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi dell'art. 187, 2° e 3° comma. *Avvenuta la precisazione delle conclusioni, il giudice istruttore rimette immediatamente gli atti al presidente del collegio, il quale fisserà, con decreto, la udienza di discussione.*

La rimessione investe il collegio di tutta la causa anche quando avviene a norma dell'art. 187, 2° e 3° comma».

Art. 2.

1. L'art. 352 c.p.c. è sostituito dal seguente:

«Art. 352. - *Rimessione della causa al collegio.* - L'istruttore, pronunciati i provvedimenti previsti negli articoli precedenti, *invita le parti a precisare le conclusioni e rimette gli atti al presidente del collegio che fisserà l'udienza di discussione della causa, prima della quale le parti debbono comunicarsi le comparse a norma dell'art. 190.*

La discussione è preceduta dalla relazione dell'istruttore».